

lett. n. 420 del 3.12.87
ch. £. 207.500

45452

Totale versamenti £. 460.575 -
avvenuto 207.500

differenza da versare entro £. 253.075
il 3.3.1991

Le fidej.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0oo-----

Prot. n. 8383

Brindisi, 27.12.1987

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

RACCOMANDATA

ex Assegnatario

Del. n. Quad. del 15.12.84

Cambio d'intestazione

Domanda presentata in data

- Al Sig. Leone Francesco

Via F. Perù n. 4

sc. int. 1 lotto 2°

V. de' Cannelli

OGGETTO: Legge Regionale 20.12.84, n. 54 - Contratto di locazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica - Comune di V. de' Cannelli.

Si comunica che al fine di stipulare il contratto di locazione, la S.V. dovrà versare a questo Istituto a mezzo dell'allegato bollettino di c/c postale la somma di £. 4.298.700 come appresso indicato:

1) - mensilità di fitto oggettivo	£. 153.525
2) - servizi	£. 307.050
3) - deposito a garanzia degli obblighi contrattuali	£. 460.575
T O T A L E	
4) - fitti arretrati al 30.11.90	£. 3.838.125
- de. locazione ottobre 1988	TOTALE GENERALE £. 4.298.700

La invito, pertanto, a presentarsi presso questo Istituto con il proprio coniuge, muniti di documenti di riconoscimento e codice fiscale.

Inoltre, dovranno essere consegnate al funzionario di questo I.A.C.P. all'atto della firma del contratto di locazione n. dieci marche da bollo di £. 5.500.- (cinquemila) da apporre sul contratto medesimo e certificazione reddituale per gli anni 1988-1989 per la determinazione del canone soggettivo.

La S.V. è tenuta al pagamento del canone di locazione dalla data della consegna dell'alloggio, sostituendo la presente il contratto di locazione sino alla sua stipulazione.

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

PER ATTI

LIRE 400

REPUBBLICA ITALIANA

N. 2123

100
450
450
2800

- 3 MAR 1977

SENTENZA N. 80/77

Reg. Gen.

N. 1148 - Cronolog.

N. 135 - Rep.

N. 11486 - Depositi

Quarta sala 157A

14 MAR 1977

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Brindisi - Prima Sezione -

composto dai seguenti Magistrati :

Dott. Tommaso STEFANIZZO Presidente

Dott. Domenicc NATALONI Giudice

Dott. Dario PAFUNDI Giudice est.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n° 832/75 del R.G.

avente per oggetto: "Separazione personale coniugi",

vertente

T R A

LEONE Antonio - rappresentato e difeso dall'avv. Pietro

Allegretti - giusta mandato a margine del ricorso in

produttivo -

ATTORE

E

NIGRO Maria Cosima - rappresentata e difesa dall'Avv.

Valentino Manzoni - giusta mandato in calce alla copia

notificata del ricorso -

CONVENUTA

con l'intervento del

BOLLETTA N. 295

P.M. in persona del Dr. Riccardo Dibitonto - S.Procu-

ratore della Repubblica -

Il procuratore dell'attore concludeva riportandosi

alla domanda della quale chiede l'accoglimento, insi-

stendo per la dichiarazione della separazione personale dei coniugi per esclusiva colpa della convenuta.

Il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SPECIFICA

Bollo . . . L. 1600
Scrittura . . . L. 1000
Autentica . . . L. 400
Urgenza . . . L. .
Altri diritti . . . L. .
Quotidianità . . . L. .

TO ALE

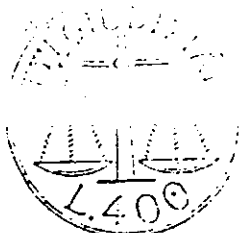
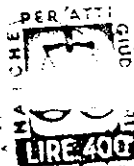
Brindisi,

IL CANCELLIERE

Con ricorso del 28.8.1975 diretto al Presidente del Tribunale, Leone Antonio, residente in Ceglie Messapico, esponeva che, sposatosi il 19.12.1970 con Nigro Maria Cosima in Villa Castelli, la vita coniugale, nonostante la nascita di una bambina, a nome Francesca, era stata fin dall'inizio contrassegnata dalla continua inosservanza della Nigro ai propri doveri verso l'istante e negli ultimi tempi era divenuta impossibile a causa della infedeltà della stessa, attestata da alcune lettere indirizzate dall'amante alla Nigro, che aveva persino estromesso il ricorrente dalla casa coniugale.

Vani essendo risultati i tentativi esperiti per ricomporre l'unità materiale e spirituale della famiglia, il Leone chiedeva, pertanto, che, previa adozione dei provvedimenti precidenziali previsti dalla legge, venisse pronunciata la separazione personale per colpa esclusiva della moglie.

In sede di comparizione dinanzi al Presidente, mentre il ricorrente insisteva nel ricorso, la Nigro vi si opponeva contestando le accuse di infedeltà e la



- 3 MAR 1977

documentazione prodotta a sostegno di esse.

Fallito il tentativo di conciliazione, veniva disposto l'affidamento alla madre della figlia minore.

Rimesse le parti dinanzi all'istruttore, alla prima udienza si costituiva la convenuta, la quale, pur riversando la responsabilità del fallimento del matrimonio sull'attore, che accusava di essersi sottratto agli obblighi di marito e di padre, abbandonando la famiglia e lasciandola priva di mezzi di sussistenza, chiedeva pronunciarsi secondo giustizia sulla domanda di separazione proposta dal marito, confermandosi l'affidamento ad essa Nigro della figlia minore e facendosi obbligo all'attore di somministrare a lei un assegno per il suo mantenimento.

Chiedeva altresì che venissero stabiliti la misura e il modo con cui esso Leone doveva contribuire al mantenimento della figlia nata dal matrimonio, con ogni conseguenziale provvedimento anche per le spese.

Veniva, quindi, ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dall'attore. Indi, la causa, sulle conclusioni del solo attore e del P.M., ritualmente intervenuto, trascritte in epigrafe, veniva rimessa al Collegio, che ne riservava la decisione all'udienza del 17 gennaio 1977.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è fondata e merita, pertanto, accoglimento. La prova testimoniale raccolta, infatti, anche se costituita da dichiarazioni di parenti più o meno prossimi dell'attore, ha permesso di acquisire elementi di giudizio concordi e sufficientemente idonei non solo per ritenere che la prosecuzione della convivenza dei coniugi in esame non sia più tollerabile, ma anche per affermare l'addebitabilità della separazione alla convenuta, giusta l'espressa richiesta fatta dall'attore.

Mentre, invero, nessuna delle accuse, mosse, per altro genericamente, dalla Nigro al marito, ha trovato conferma nelle risultanze probatorie acquisite, quelle, invece, indirizzate dal Leone alla moglie hanno trovato un duplice riscontro probatorio nelle univoche dichiarazioni di tutti i testi e nella corrispondenza esibita dall'attore ed intercorsa tra la consorte e l'amante. E' emerso, infatti, che la Nigro, lungi dallo improntare il proprio comportamento coniugale alla cura ed all'affetto per il marito, ha adottato un atteggiamento spesso ingiurioso e minaccioso nei suoi confronti, culminato nell'episodio di infedeltà, che l'ha portata, ai primi di agosto del 1975, ad abbandonare il domicilio coniugale ed il marito per andare a convivere con un altro uomo di Villa Castelli.

Non v'è dubbio che un siffatto comportamento sia contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, secondo la enunciazione che di essi è operata nell'art.

143 c.c., per cui legittimamente deve farsi luogo, ricorrendone le circostanze, alla dichiarazione di addebitabilità della separazione alla convenuta, in conformità della richiesta avanzata dall'attore.

Lo stesso atteggiamento processuale della Nigro, disinteressatasi del giudizio appena dopo la costituzione e senza precisare le conclusioni, dimostra la consapevolezza della fragilità delle proprie argomentazioni e della incapacità di contrastare validamente quelle avversarie.

Dovendo, per altro, in mancanza della precisazione delle conclusioni da parte della convenuta, presumersi che la stessa abbia inteso riferirsi a quella formulate in precedenza e cioè nella comparsa di risposta, occorre, ai fini di una completa pronuncia, fare oggetto di esame anche queste ultime. Di conseguenza, mentre va confermato, nella non opposizione dello attore, il provvedimento di affidamento alla madre della figlia minore Francesca, disposto in via temporanea in sede presidenziale, non può farsi luogo alla richiesta della Nigro di somministrazione da parte del marito di un assegno mensile di mantenimento,

essendo lo stesso previsto dall'art.156 c.c. solo in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione. Circa, invece, il contributo che l'attore è tenuto a dare per il mantenimento della figlia minore affidata alla madre, va rilevato che ad esso non può sottrarsi il Leone, che nulla ha addotto per contrastare tale richiesta sotto il profilo della propria incapacità economica a farvi fronte. Egli, anzi, ha comunque dichiarato, in sede presidenziale, di fare l'agricoltore, per cui è da presumere sia titolare di un certo reddito. Tenuto conto di ciò, ma anche ~~della~~ della indeterminatezza di esso, può stabilirsi a suo carico l'obbligo di versare alla moglie, a tale titolo, un assegno mensile di £.30.000 entro i primi cinque giorni di ciascun mese.

La statuizione sulle spese segue il criterio della soccombenza, che grava, con riferimento agli estremi della domanda proposta dall'attore, interamente sulla convenuta. Le stesse vanno liquidate in favore del Leone come da dispositivo.

P. Q. M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del P.M. sulla domanda proposta da Leone Antonio nei confronti di Nigro Maria Cosima con ricorso depositato in data

20.0.1975, così provvede:

a) pronuncia la separazione personale dei coniugi

Leone Antonio e Nigro Maria Cosima e dichiara che la stessa è addebitabile alla Nigro;

b) conferma l'affidamento alla madre della figlia minore Leone Francesca, disposto in sede presidenziale;

c) pone a carico dell'attore per il mantenimento della figlia minore un assegno mensile di £.30.000, da versare alla Nigro entro il quinto giorno di ciascun mese;

d) condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'attore che liquida nella complessiva somma di £.248.400, di cui £.180.000 per onorari di avvocato.

Così deciso in Brindisi nella Camera di Consiglio della 1^a Sezione Civile del Tribunale dai sottoscritti magistrati il 7/2/1977.-

IL CANCELLIERE

(Giuseppe Colallo)

Colallo

Stefano
Chianese
Perin Papundi ext.

Depositato in Cancelleria

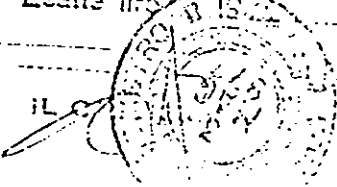
21 ind. 14 MAR 1977

BOLLETTA N. 11138

IL CANCELLIERE

2 AGO 1977

REGISTRO - BRINDISI
Esatto il 15 MAR 1977
5 MAG 1977



Mc

IL DIRETTORE
100 Lu

impugnata. Brindisi 1/8/77 Il Cancelliere fto: Colella

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge

con diamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti
a chiunque spetti di mettere in essere il presente titolo.
Pubblico Ministero di Legittimazione Ufficiali della
Forza Pubblica. Copia conforme che si rilascia in forma esec-
cutoria a richiesta di **AW P. ALLEGRETTI**

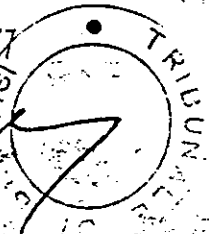
Brindisi, li

5 NOV 1977

IL CANCELLIERE

f.to: Faggiaro

5 NOV 1977

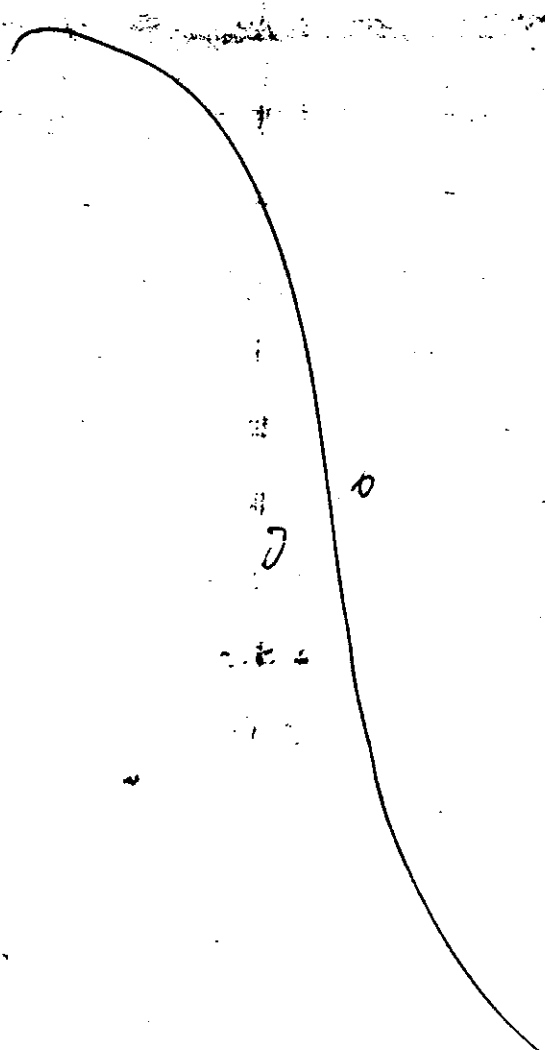


Avv. A

Avv. A

Avv. A

Avv. A



CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA di un versamento di L

253.075

eseguito da

LEONE FRANCESCO

Via F.lli Cervi N° 07

comune PIZZA CASTELLI (BR)

sul C/C N. 203729

intestato a:

IACP Via Casimiro - Brindisi

Via Casimiro, 9

addi

11 VILLA 7

1 CASTELLI #2 #81

12 #1 #2 #075

L878 02 MAR 91

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

Ufficiale Postale

Cartellino
del bollettario

tassa

data

progress

750



COMUNE DI VILLA CASTELLI

PROVINCIA DI BRINDISI

C. A. P. 72029

Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà

(Art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto LEONE FRANCESCO, nato il 16.03.1939 a Villa Castelli
e qui residente alla C/da Antoglia n°50,

davanti al Sig. IL FUNZIONARIO DELEGATO Vice - Segretario del Comune suddetto
(Muolo Rag. Francesco)

DICHIARO,

per l'assegnazione dell'alloggio per lavoratori agricoli già realizzati in Villa Castelli, di essere in possesso dei requisiti richiesti e dall'art. 2 del D.P.R. 30.12.72 n. 1035 e di conservare tutte le condizioni favorevoli per l'inclusione nella graduatoria definitivamente approvata, e pertanto:

- di essere cittadino italiano;
- di essere residente nel Comune di Villa Castelli;
- io dichiarante ed i componenti del mio nucleo familiare non siamo titolari nel Comune del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di un alloggio, ovvero in qualsiasi località di uno o più alloggi che dedotte le spese nella misura del 25% consentano una rendita annua superiore a Lit. 400.000 - e che non abbiamo mai ottenute l'assegnazione in locazione semplice in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio economico e popolare costruito a totale carico o con il concorso e con il finanziamento agevolato in qualunque forma concessi dallo Stato e da altro Ente Pubblico;
- di non usufruire di un reddito annuo complessivo, per il proprio nucleo familiare, superiore a quanto determinato dalla lettera e) dell'art. 2 del D.P.R. 30.12.72 n. 1035 e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DICHIARANTE

Villa Castelli, li 02.12.1987

Leone Francesco

COMUNE DI VILLA CASTELLI - (PROVINCIA DI BRINDISI)

Attesto che il dichiarante Sig. Leone Francesco, sopra generalizzato,
identificato mediante conoscenza diretta

ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa e sottoscritta in mia presenza la suesposta dichiarazione.

Villa Castelli, li 02.12.1987

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

(Muolo Rag. Francesco)



COMUNE DI VILLA CASTELLI

PROVINCIA DI BRINDISI

C. A. P. 72029

Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà

(Art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto LEONE FRANCESCO, nato il 16.03.1939 a Villa Castelli
e qui residente alla C/da Antoglia n°50,

davanti al Sig. IL FUNZIONARIO DELEGATO Vice - Segretario del Comune suddetto
(Muolo Rag. Francesco)

DICHIARO,

per l'assegnazione dell'alloggio per lavoratori agricoli già realizzati in Villa Castelli, di essere in possesso dei requisiti richiesti e dall'art. 2 del D.P.R. 30.12.72 n. 1035 e di conservare tutte le condizioni favorevoli per l'inclusione nella graduatoria definitivamente approvata, e pertanto:

- di essere cittadino italiano;
- di essere residente nel Comune di Villa Castelli;
- io dichiarante ed i componenti del mio nucleo familiare non siamo titolari nel Comune del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di un alloggio, ovvero in qualsiasi località di uno o più alloggi che dedotte le spese nella misura del 25% consentano una rendita annua superiore a Lit. 400.000 - e che non che non abbiamo mai ottenute l'assegnazione in locazione semplice in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio economico e popolare costruito a totale carico o con il concorso e con il finanziamento agevolato in qualunque forma concessi dallo Stato e da altro Ente Pubblico;
- di non usufruire di un reddito annuo complessivo, per il proprio nucleo familiare, superiore a quanto determinato dalla lettera e) dell'art. 2 del D.P.R. 30.12.72 n. 1035 e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DICHIARANTE

Villa Castelli, li 02.12.1987

Leone Francesco

COMUNE DI VILLA CASTELLI - (PROVINCIA DI BRINDISI)

Attesto che il dichiarante Sig. Leone Francesco, sopra generalizzato,
identificato mediante conoscenza diretta

ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa e sottoscritta in mia presenza la suesposta dichiarazione.

Villa Castelli, li 02.12.1987

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

(Muolo Rag. Francesco)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940, N. 1474)

Prot. N. 12836

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

li. 27 NOV. 1987

- Al Sig. Corre Francesco

Com. Auto 913 u. 50

- V.le Canelli

OGGETTO: Canone di locazione alloggio di Edilizia residenziale nel comune di V.le Canelli - ABILAG - lotto 2 - un. 2

Si comunica che l'alloggio assegnato alla S.V. è composto da vani 4 utili oltre agli accessori equivalenti a vani legali 4 . =

La S.V. dovrà eseguire, prima della consegna dell'alloggio, a mezzo dell'allegato bollettino di C/C postale il versamento della somma di £. 201.500 come appresso indicato:

1) - Mensilità di fitto e servizi	
£. 7.500 X vani <u>4</u>	= £. <u>52.500</u>
2) - Deposito cauzionale (pari a due mensilità fitto)	= £. <u>105.000</u>
3) - Spese contrattuali	= £. <u>50.000</u>
TOTALE GENERALE	£. <u><u>207.500</u></u>

La S.V. è obbligata al pagamento del canone dalla data della consegna dell'alloggio, sostituendo la Presente il contratto di locazione sino alla sua stipulazione. =

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Erminio ERICA)

GR/pe/